



Associazione Legambiente
Circolo "Il Carrubo" di Ragusa
Via Umberto Giordano 55; 97100 Ragusa
E-mail: legambienteragusa@gmail.com

Al Ministero dell' Ambiente
E della Tutela del Territorio e del Mare
Divisione II della Direzione Generale
Per le Valutazioni Ambientali

DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Al Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo

mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Alla Regione Siciliana
Dipartimento Regionale del Territorio e dell' Ambiente
Servizio I – VIA e VAS

dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Al Signor Sindaco
del Comune di Ragusa

protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa

soprirg@certmail.regione.sicilia.it

OSSERVAZIONI ISTANZA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART 23 DEL D.LGS: 152/2006 E SS.MM.II. RELATIVA AL PROGETTO DI "ISTANZA DI PERMESSO DI RICERCA DI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI DENOMINATO "CASE LA ROCCA". PERFORAZIONE DI DUE POZZI ESPLORATIVI IN C.DA CARNESALA IN TERRITORIO DEL COMUNE DI RAGUSA" [ID_VIP: 3433] DA PARTE DELLA SOCIETA' IRMINIO srl.

Questa Associazione,

ritenendo che tutte le attività legate al settore petrolifero non possano essere considerate:

“attività a supporto dell’uso agricolo dei fondi, nonché delle attività connesse all’agricoltura, nel rispetto del carattere insediativo rurale”,

esprime la sua **netta contrarietà** al progetto: di “Istanza di permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato “Case La Rocca”. Perforazione di due pozzi esplorativi in c.da Carnesala in territorio del comune di Ragusa”, presentato dalla Società Irmínio srl.

Nell’assoluta convinzione che i cittadini iblei non ci tengano affatto a fregiarsi di avere **altri due pozzi** nel proprio territorio, **soprattutto in una zona tutelata**, l’Associazione Legambiente Circolo “Il Carrubo” di Ragusa, in merito a quanto indicato in oggetto, fa rilevare quanto segue.

Per non tediare ulteriormente il lettore, tralascieremo le ben note questioni ambientali dovute all’inquinamento che queste attività comportano per rivolgere la nostra attenzione alle problematiche ambientale di natura esclusivamente paesaggistica.

Affinché la Società possa effettuare le due perforazioni sarà necessario realizzare una postazione sonda. Essa dovrebbe essere realizzata in c.da Carnesala, sbancando l’attuale area di natura agricola, ed avrà dimensioni complessive di 2,5 ettari (1,5 ettari postazione ed un ettaro per un area di deposito temporaneo). Inoltre dovrà essere costruita una strada lunga più di chilometro in piena campagna.

Secondo la Società tutte queste opere presentano sostanzialmente un carattere temporaneo, si prevede, infatti, un ripristino totale della zona.

Non entriamo nel merito di cosa significhi “normalmente” che un’opera presenta carattere di temporaneità. Anzi, per certi versi, siamo anche d’accordo con la Società stessa:

tutto sommato, in caso di rinvenimento di idrocarburi, cosa vuoi che siano 15 – 20 – 30 anni rispetto all’eternità ?

Alquanto curioso sarebbe verificare anche come, una volta effettuato il “temporaneo sbancamento”, lo stesso sarà ripristinato totalmente.

Forse la Società intende “riattaccare” le porzioni di roccia “temporaneamente sbancate” ?

Ricordiamo preliminarmente che la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, riprendendo la Corte Costituzionale, afferma che il concetto di paesaggio non va limitato al significato meramente estetico ma abbraccia l’insieme “dei valori inerenti il territorio” concernenti l’ambiente, l’eco-sistema ed i beni culturali che devono essere tutelati nel loro complesso. Ciò anche a seguito della Convenzione europea sul paesaggio ratificata con la legge 9 gennaio 2006, n. 14, secondo la quale il termine paesaggio designa una determinata parte del territorio il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.

Si ricorda, inoltre che, secondo la sentenza n. 367/2007 della Corte Costituzionale, il paesaggio assume un valore primario:

«il paesaggio, così come l'ambiente, va configurato come un "valore" costituzionalmente protetto, ossia come ambito materiale la cui tutela è idonea a investire trasversalmente una pluralità di materie, al cui perseguimento sono chiamati a contribuire, nell'ambito delle rispettive competenze, tutti livelli territoriali di governo»

Ed ancora:

"Si tratta peraltro di un valore "primario", come ha già da tempo precisato questa Corte (sentenza n. 151 del 1986; ma vedi anche sentenze n. 182 e n. 183 del 2006), ed anche "assoluto", se si tiene presente che il paesaggio indica essenzialmente l'ambiente (sentenza n. 641 del 1987)".

Aggiungiamo che la Corte Costituzionale nel corso degli ultimi 30 anni si è più volte espressa in merito all'argomento:

- *le esigenze di tutela del paesaggio si pongono quale «valore di straordinario rilievo» (Corte Cost., 1° aprile 1985, n. 94), **primario ed insuscettibile di essere subordinato a qualsiasi altro** (Corte Cost., 23 luglio 1997, n. 262; 18 ottobre 1996, n. 341; 28 luglio 1995, n. 417; 20 febbraio 1995, n. 46; 24 febbraio 1992, n. 67; 9 dicembre 1991, n. 437; 11 luglio 1989, n. 391; 27 giugno 1986, n. 151; 21 dicembre 1985, n. 359);*
- *la tutela del paesaggio «va intesa nel senso lato della tutela ecologica» (Corte Cost., 3 ottobre 1990, n. 430) e della «conservazione dell'ambiente» (Corte Cost., 11 luglio 1989, n. 391), ha «una strettissima contiguità con la protezione della natura, in quanto contrassegnata da interessi estetico-culturali», ed è «basata primariamente sugli interessi ecologici e quindi sulla difesa dell'ambiente come bene unitario, pur se composto da molteplici aspetti rilevanti per la vita naturale e umana» (Corte Cost., 15 novembre 1988, n. 1029) e per la salute (Corte Cost., 3 giugno 1989, n. 391);*

A mero titolo di esempio si cita la recente sentenza n° 4079 del 5 agosto 2013 del Consiglio di Stato sez VI, la quale, in riferimento ad un'opera sotterranea, ritiene che il vincolo ambientale debba essere applicato anche alle opere realizzate nel sottosuolo:

“Alla luce dell'individuazione dei beni paesaggistici contenuta negli artt. 136 e segg. del d.lgs. n. 42/2004 con il termine paesaggio il legislatore abbia inteso designare una determinata parte del territorio che, per le sue caratteristiche naturali e/o indotte dalla presenza dell'uomo, è ritenuta meritevole di particolare tutela, che non può ritenersi limitata al mero aspetto esteriore o immediatamente visibile dell'area vincolata, così che ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso qualsiasi tipo di opera, è soggetta al rilascio della prescritta autorizzazione. Tale nozione ampia di paesaggio coincide, con la definizione contenuta nella Convenzione europea sul paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con la legge 9 gennaio 2006, n. 14, secondo la quale il termine paesaggio designa una determinata parte del territorio, così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di

fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. Dalla predetta definizione di paesaggio deriva che **il vincolo ambientale-paesaggistico si palesa operante anche con riferimento alle opere realizzate nel sottosuolo**, in quanto anche queste ultime implicano una utilizzazione del territorio idonea a modificarne l'assetto, specie quando si tratti di opere di rilevante entità. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)".

Nel nostro caso specifico, non si potrà certo dire che: la realizzazione di due perforazioni petrolifere profonde più di duemilaseicento metri da un'unica piazzola possano ricondursi ad **"innocui pozzetti di entità non rilevante"**.

Dopo questa non breve ma **necessaria** premessa, ricordiamo che, secondo il Piano Paesaggistico approvato il 5 aprile 2016 con D.A. n. 1346, l'opera di progetto ricade interamente nel Paesaggio Locale 7d – "Altopiano Ibleo", individuato dall'art. 27 delle NTA ed ha un **LIVELLO DI TUTELA DUE**.

Secondo l'art. 27 di detto Piano, non è possibile **"realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i."** ed **"effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico"**.

Quanto detto viene confermato anche dall'art. 20 (articolazione delle norme) del Piano:

"Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, nonché aventi carattere agricolo rurale così come definito nei contesti di cui ai successivi paesaggi locali, è consentita la sola realizzazione di fabbricati rurali da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi, nonché delle attività connesse all'agricoltura, nel rispetto del carattere insediativo rurale.

Sono invece vietate eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i."

Ad analoghe considerazioni era giunto il Sottosegretario di Stato per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo BORLETTI DELL'ACQUA, nel corso della seduta al Senato della Repubblica n. 306 del 04/09/2014, inerente una specifica Interrogazione sulla salvaguardia del patrimonio artistico del territorio ibleo in merito alle perforazioni petrolifere da eseguirsi nel territorio comunale ragusano (interrogazione 3-00739 del 19 febbraio 2014 dei parlamentari Padua, Di Giorgi, Mattesini, Cirinnà, Spilabotte, Pignedoli, Giacobbe – ndr), dove afferma:

«Dalla lettura combinata della normativa di piano si evince, pertanto, che le attività estrattive che costituiscono oggetto dell'interrogazione non sarebbero consentite nelle aree con livello di tutela 2 e 3»

Queste parole assumono oggi maggior significato considerato che, nell'aprile 2016, il Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa è stato approvato.

Inoltre, proprio a causa di queste incompatibilità, si apprende che la Società Eni ha fatto ricorso al TAR di Catania chiedendo l'annullamento del Decreto del 5 aprile 2016, riguardante l'approvazione del Piano Paesaggistico di Ragusa, relativamente agli articoli 20 e 27 delle norme di attuazione per quanto concerne la postazione Arancio 1 dir. Quest'ultima, **localizzata anch'essa nel paesaggio locale 7d**, lo stesso paesaggio locale dove dovrebbe essere realizzata la postazione sonda e la strada di accesso di c.da Carnesala),

Stralcio del documento DVA 2016-0026836 del 07/11/2016:

Non a caso, con ricorso n. 1407/2016 presentato al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia di Catania, la Società ha chiesto l'annullamento del Decreto del 5 aprile 2016 riguardante l'approvazione del Piano Paesaggistico di Ragusa, relativamente agli articoli 20 e 27 delle norme di attuazione e di ogni ulteriore norma lesiva dei diritti e degli interessi del ricorrente.

(fonte: <http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1585/2616?pagina=5#form-cercaDocumentazione>)

Ogni ulteriore commento appare superfluo.

Secondo quanto sopra riportato, riteniamo ben donde che vi sia più di un motivo ostativo alla realizzazione del progetto ed esprimiamo stupore che la Società abbia pensato anche lontanamente di poterlo attuare.

**Ass. Legambiente
circolo "il Carrubo"**
Il Presidente Dott. C. Conti

Claudio Conti